

che la determinasse. È bene invece, che, in fatto di vigilanza governativa, vi sia una legge, che ne fissi i confini.

L'onorevole Zucconi, passando poi alla parte concreta, ha fatte due osservazioni intorno all'articolo 3, alle quali ha risposto in modo soddisfacente l'egregio relatore della Commissione.

A me preme solo di dire, anche per norma di coloro che volessero parlare sugli articoli successivi, che, negli articoli dal primo al 30, si stabiliscono le norme organiche per la costituzione ed il funzionamento delle Casse di risparmio; nell'articolo 31 poi sono condensate le disposizioni transitorie necessarie per le Casse di risparmio ora legalmente esistenti, affinché vengano coordinate alle nuove disposizioni.

È bene chiarire nettamente questa distinzione. Ora, come legge organica, io credo che la disposizione dell'articolo 3, e per le ragioni svolte nella relazione e per quelle addotte testè dall'onorevole Carmine, sia giustificata. Anche nei tempi andati, i casi di costituzione di Casse di risparmio, con capitale limitato al di sotto delle lire 5000, furono ben rari. In ogni modo esse continueranno ad esistere e vedremo nell'articolo 31 il modo di determinare la forma transitoria, per assicurare la loro esistenza. Ma per le nuove Casse da fondare, riflettendo che nell'impianto non vi è e non vi può essere certamente massa di rispetto a garanzia dei depositanti; e che il limite di somma, avuto riguardo alle condizioni attuali è abbastanza esiguo per non riescire di ostacolo alla formazione delle Casse; io credo che debba essere conservato, o al più essere diminuito di ben poco.

Mi oppongo però recisamente a lasciare questo limite alla discrezione del ministro.

A me pare che debba essere egualmente conservata l'altra disposizione, che il primo fondo di dotazione non deve fruttare alcun interesse, perchè se frutta interesse, sarà un'altra istituzione, ma non una Cassa di risparmio; si muterebbe la natura delle Casse di risparmio, ove non si conservasse questo carattere disinteressato.

Quindi io conchiudo in risposta all'onorevole Zucconi: si approvi l'articolo 3 come norma organica per le Casse di risparmio: si riservi all'articolo 31 ogni proposta di carattere transitorio.

L'onorevole Cambray-Digny ha proposto un emendamento per chiarire l'articolo 3, ed io non ho difficoltà di accettarlo, come ha fatto la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Mi spiace di non potermi acquietare alle ragioni date dall'onorevole relatore, e dall'onorevole ministro; l'uno e l'altro insistono affinché la somma di lire 5000 come minimo necessario per costituire un fondo di cassa sia accettata come disposizione organica per le Casse di risparmio.

Ora a me pare che stando a tutta l'economia di questo disegno di legge, il sistema che viene in questo caso applicato, si potrebbe meglio adottare per cose molto più importanti di quello che sia il fondo primitivo di costituzione.

L'articolo 18, come era stato formulato da prima dal Governo, poneva delle restrizioni importantissime alla amministrazione delle Casse di risparmio limitando d'assai i modi d'impiego dei fondi depositati. Con il disegno attuale invece è deferito ai rispettivi statuti di fondazione lo stabilire i modi di impiego dei depositi, limitandosi soltanto gli impieghi ipotecari, per i quali l'articolo 18 si è anche voluto riferire alle disposizioni statutarie.

Ora io domando: perchè, per seguire l'economia stessa che voi avete stabilito per questo disegno di legge, non vi rimettete alle disposizioni statutarie anche per il fondo di dotazione?

Se si dicesse che il primo fondo di dotazione, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro per la somma che verrà stabilita nei rispettivi statuti, mi pare che vi sarebbe la garanzia di tutti, poichè il ministro di agricoltura, industria e commercio deve prendere cognizione di questi statuti, e se troverà che il fondo stabilito è insufficiente egli ricuserà l'approvazione fino a che si sia raccolto un fondo maggiore.

Lasciando al ministro la facoltà di stabilire questa somma, mi pare che si raggiunga perfettamente lo scopo di non vincolare di troppo nei piccoli paesi il sorgere di nuove Casse di risparmio, poichè io ho la speranza di vederle, tra pochi anni, moltiplicarsi anche nei piccoli centri, dove prima non se ne aveva nemmeno il sentore ed in cui ora s'incomincia a sentire il bisogno del risparmio.

Dunque mi pare che basti come ho detto, il rimettere ai singoli statuti la determinazione del fondo di costituzione, salvo, s'intende, l'approvazione del ministro.

Quindi io insisto nell'emendamento, che mi onoro di rimettere al banco della Presidenza, affidandomi alla sorte del voto della Camera, qualunque esso sia.